

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI  
SEZIONE CIVILE**

in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 proposta da:

FIDEIUSSORE

OPPONENTE

CONTRO

BANCA

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari. CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10.1.2020.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. la BANCA ha chiesto all'intestato Tribunale l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per l'importo di € 398.817,23, oltre interessi a partire dal 5.7.2013, nei confronti di SOCIETÀ e di FIDEIUSSORE, e a tal fine ha dedotto:

- di essere creditrice della SOCIETÀ per l'importo sopra indicato in virtù del rapporto di conto corrente n. OMISSIS e della concessione di una linea di credito in favore della medesima società;

- che tale rapporto è stato garantito con fideiussione del 25.9.2006 rilasciata da FIDEIUSSORE sino all'importo di € 858.000,00;

- che con lettere raccomandate del 27.4.2012 e del 23.4.2013 la banca ha comunicato alla debitrice la revoca degli affidamenti e ha intimato il pagamento delle somme dovute;

- che in data 8.10.2012 la SOCIETÀ ha presentato al Tribunale di Roma domanda di ammissione al concordato preventivo.

Emesso dal Tribunale il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. OMISSIS, SOCIETÀ e FIDEIUSSORE, con atto di citazione in opposizione allo stesso, hanno convenuto in giudizio BANCA al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattese:*

*In via cautelare: in accoglimento della relativa istanza sopra formulata sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo R.G. OMISSIS;*

*in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore dall'obbligo di garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c. e, per l'effetto dichiarare nullo e privo di efficacia giuridica l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore medesimo;*

*Nel merito:*

*in accoglimento degli esposti motivi di opposizione, revocare il decreto ingiuntivo R.G. OMISSIS; in quanto la BANCA non ha depositato tutti gli estratti conto e pertanto non è certa la prova di quanto la stessa richiede, o in ulteriore subordine ridurre il decreto ingiuntivo R.G. OMISSIS;*

*Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Roberta Della Fina, n. 128 del 29 febbraio 2020*

*accertare e dichiarare a seguito di espletanda consulenza tecnico contabile le rispettive posizioni di dare ed avere in relazione all'intercorso rapporto tra le parti; all'esito in accoglimento della domanda che, per quanto può soccorrere, viene proposta in via riconvenzionale, disporre la compensazione di quanto in più corrisposto, dalla BANCA, in dipendenza delle violazioni di legge di cui in narrativa da parte della BANCA, condannare la BANCA al pagamento delle spese, del compenso professionale e del rimborso forfetario spese generali, oltre iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario."*

Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:

- che la banca opposta ha continuato a fare credito alla SOCIETÀ, e comunque a non revocare l'affidamento concessole, nonostante fosse a conoscenza della sopravvenuta difficoltà economica della stessa, quantomeno a partire dal 2008, determinata dalla crisi congiunturale del settore automobilistico, ed evincibile dalla modifica della forma societaria da s.p.a. a s.r.l. e dalla presentazione della domanda di concordato preventivo;
- che, conseguentemente, trova applicazione l'istituto della liberazione del FIDEIUSSORE ai sensi dell'art. 1956 c.c., stante la concessione di credito alla SOCIETÀ da parte della banca nonostante la conoscenza del fatto che le condizioni patrimoniali della debitrice erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
- che la banca non ha considerato, inoltre, la sopravvenuta difficoltà economica del fideiussore, evincibile dalla presentazione da parte dello stesso quale legale rappresentante di due diverse società di una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti nel 2010;
- che la documentazione prodotta dalla banca in sede monitoria non è idonea a fornire adeguata prova del credito azionato, avuto riguardo anche all'apertura di credito concessa dalla banca alla società debitrice;
- l'indebita applicazione di interessi anatocistici da parte della banca;
- l'applicazione di interessi usurari da parte della banca a partire dal quarto trimestre del 2010 sino al primo trimestre del 2013.

Si è costituita in giudizio BANCA contestando le deduzioni di parte opponente e in particolare deducendo:

- la genericità delle contestazioni svolte dagli opposenti;
- l'infondatezza dell'eccezione ex art. 1956 c.c., avendo il fideiussore, mediante l'approvazione dell'art. 5 dell'atto di fideiussione, espressamente rinunciato a farla valere e in ogni caso in considerazione del fatto che, da un lato, la banca non era a conoscenza del dedotto peggioramento delle condizioni economiche della SOCIETÀ nel periodo 2008 – 2012 e che, dall'altro, non ha concesso alla stessa finanziamenti nel periodo in oggetto;
- che, in ogni caso, gli opposenti non hanno dimostrato l'effettivo peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali della società rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio della garanzia fideiussoria;
- l'idoneità della documentazione prodotta dalla banca ai fini della prova del credito, anche avuto riguardo all'affidamento concesso, avendo la banca prodotto il relativo contratto sottoscritto dalle parti e recante l'indicazione del tasso di interesse applicato;
- la corretta applicazione degli interessi anatocistici da parte della banca alla luce della delibera C.I.C.R. emessa in applicazione del d.lvo 342/1999;
- la mancata applicazione di interessi usurari da parte della banca.

Ha, quindi, concluso, chiedendo:

*"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:*

- 1) **RIGETTARE** l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del DI opposto;
- 2) **DICHIARARE INAMMISSIBILE OVVERO RIGETTARE** l'opposizione proposta dalla SOCIETÀ e dal FIDEIUSSORE e per l'effetto;
- 3) **CONFERMARE** il decreto ingiuntivo n. **OMISSIS** emesso dal Tribunale di Rieti il 11.10.2013;

*Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Roberta Della Fina, n. 128 del 29 febbraio 2020*

- 4) **RIGETTARE** la domanda riconvenzionale proposta dagli opposenti perché infondata;  
5) **CONDANNARE** altresì gli opposenti al pagamento degli interessi sugli interessi maturati alla data della presente costituzione in giudizio e fino all'effettivo soddisfo;  
Con vittoria di spese oltre accessori legge”.

Con ordinanza del 20.6.2014 è stata disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

All'udienza del 30.9.2015 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per sopravvenuto fallimento della SOCIETÀ; il giudizio è stato quindi riassunto da FIDEIUSSORE ed è proseguito tra lo stesso e BANCA.

La causa, istruita con produzioni documentali e CTU contabile, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.1.2020 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

L'opposizione deve essere rigettata per i motivi che di seguito si espongono.

La banca opposta ha offerto nel presente giudizio adeguata prova del titolo del proprio credito.

La stessa, infatti, ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente di corrispondenza n. OMISSIS stipulato in data 20.9.2006 con la società e il contratto di apertura di credito su tale conto corrente stipulato in data 25.9.2006 (cfr. allegato 2 del fascicolo monitorio), gli estratti conto completi a far data dalla stipulazione del contratto (cfr. allegati alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata in seguito alla riassunzione del giudizio) e la fideiussione sottoscritta da FIDEIUSSORE (cfr. allegato 4 del fascicolo monitorio).

Con riferimento alle deduzioni svolte da parte opponente in ordine alla mancata produzione dei contratti e dell'atto di fideiussione in originale deve osservarsi che le stesse non possono avere alcun rilievo ai fini dell'efficacia probatoria della documentazione (prodotta in copia) sopra richiamata, dal momento che nessuna contestazione è stata svolta da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione (e, per vero, neppure nei successivi atti) in ordine alla conformità di tali copie agli originali e che “in relazione all'art. 2719 c.c. (...) applicabile tanto all'ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, opera per entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (...) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Alla stregua di tale principio, nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la "prima risposta" deve essere individuata nell'atto di opposizione (e con la formulazione delle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale opposizione, si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, sì da configurarsi essa stessa come "la prima risposta" del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento dell'istanza (e del provvedimento) monitorio (Cass. Sez. 3, 17/07/2008, n. 19680; si vedano anche Cass. Sez. 6 - 3, 04/02/2014, n. 2374; Cass. Sez. 5, 28/01/2004, n. 1525)”.

A fronte della prova, da parte della banca opposta, del titolo del credito azionato in sede monitoria, l'opponente non ha dimostrato di avere adempiuto a tale obbligazione né ha fornito adeguata prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della stessa.

In particolare, con riferimento alle deduzioni svolte dall'opponente in ordine all'intervenuta liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. per avere la banca opposta fatto credito

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Roberta Della Fina, n. 128 del 29 febbraio 2020*

alla SOCIETÀ “*pur conoscendo che le condizioni patrimoniali dello stesso erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito*” deve osservarsi, da un lato, che – a fronte della contestazione di tale conoscenza da parte della banca – nessuna prova concreta in ordine alla modifica di tali condizioni patrimoniali a seguito della sottoscrizione della fideiussione da parte di Loda Silvano è stata offerta da parte opponente e, dall’altro, che gli elementi presuntivi offerti dalla stessa ai fini della dimostrazione della sussistenza di tale peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali e, soprattutto, della sua conoscenza da parte della banca non sono idonei a determinare l’operatività dell’art. 1956 c.c.

Parte opponente ha infatti dedotto che il peggioramento della situazione economica e patrimoniale della SOCIETÀ a partire dal 2008 era conosciuto dall’istituto di credito in considerazione, da un lato, della crisi congiunturale che ha colpito il settore automobilistico e, dall’altro, dal fatto che la società ha modificato la propria forma societaria dal s.p.a. a s.r.l. e ha presentato al Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo.

In ordine a tali deduzioni deve tuttavia, da un lato, osservarsi come non possa desumersi la conoscenza o conoscibilità da parte della banca del peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali di una società correntista sulla base della mera esistenza di una crisi congiunturale che riguarda, in via generale, l’intero settore in cui opera tale società, e, dall’altro, rilevarsi che, con riferimento alla modifica della forma societaria e alla presentazione della domanda di concordato, tali vicende si sono verificate successivamente alla revoca dell’affidamento concesso alla SOCIETÀ da parte della banca (revoca comunicata in data 2.5.2012; cfr. allegato 3 al fascicolo monitorio), ossia rispettivamente in data 9.8.2012 (cfr. pagina 8 allegato 5 al fascicolo monitorio) e in data 8.10.2012 (cfr. pagina 12 del medesimo allegato). Al verificarsi di tali “*indici presuntivi*” del peggioramento della situazione patrimoniale della società, quindi, la banca opposta aveva già provveduto a chiudere la linea di credito concessa alla correntista.

Nessun rilievo può peraltro avere l’avvenuta presentazione in data 28.4.2010 da parte di FIDEIUSSORE, quale rappresentante di società terze rispetto al presente giudizio, di un accordo di ristrutturazione dei debiti relativo a tali società, non solo in quanto circostanza del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1956 c.c. (il quale fa riferimento esclusivamente alle condizioni patrimoniali del debitore garantito) e del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 (atteso che l’eventuale concessione di credito al debitore garantito nonostante la conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali del garante determinerebbe, al più, l’assunzione da parte del creditore del rischio di non poter escutere la garanzia), ma anche in considerazione del fatto che nessuna prova è stata offerta in ordine alla effettiva presentazione di tale proposta di accordo e alla sua conoscenza da parte della banca opposta e del fatto che l’eventuale situazione di crisi di società di cui FIDEIUSSORE è legale rappresentante (una delle quali indicata come s.p.a., mentre dell’altra non è neppure indicata la forma societaria) non determina in via automatica il peggioramento delle condizioni patrimoniali dello stesso.

Infondate risultano inoltre le deduzioni di parte opponente in ordine all’insussistenza di un valido contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto dalle parti e recante l’indicazione del tasso di interesse applicato (cfr. pagina 16 atto di citazione in opposizione), avendo parte opposta, come sopra rilevato, prodotto in sede monitoria, oltre al contratto di conto corrente di corrispondenza, anche il contratto di apertura di credito sottoscritto dalle parti e recante l’indicazione del tasso di interesse applicato (cfr. pagg. 18, 19 e 20 dell’allegato 2 al fascicolo monitorio).

Con riferimento all’indebita applicazione di interessi anatocistici lamentata da parte opponente deve rilevarsi che il contratto di conto corrente in oggetto – stipulato in data

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: nulla solo se costituisce una specifica applicazione “a valle” delle intese illecite concluse “a monte”



*Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Roberta Della Fina, n. 128 del 29 febbraio 2020*

20.9.2006 – risulta rispettoso, nella previsione della capitalizzazione degli interessi, delle disposizioni contenute nella delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, dal momento che la relativa clausola (cfr. art. 13 par. 1, 2 e 3 del contratto di conto corrente) è stata specificamente approvata per iscritto dal correntista (cfr. pag. 7 del contratto) e prevede pari periodicità nelle chiusure (art. 13 par. 2) e che il contratto reca l'espressa indicazione del T.A.N. e del tasso effettivo annuo (cfr. pag. 1 del documento di sintesi).

A fronte del rispetto delle previsioni contenute nella richiamata delibera C.I.C.R., nessun rilievo può attribuirsi alle deduzioni svolte da parte opponente in ordine all'indebita applicazione di interessi anatocistici, le quali risultano del tutto generiche e si limitano a richiamare in via generale i principi della materia, senza alcuna indicazione concreta degli importi che, in applicazione del lamentato indebitato anatocismo, sarebbero stati addebitati al correntista.

Nessun rilievo può, inoltre, attribuirsi alle deduzioni svolte da parte opponente in ordine al fatto che l'applicazione di interessi anatocistici non sarebbe in concreto possibile nel caso in esame, dal momento che l'apertura di credito determinerebbe esclusivamente il prodursi di interessi passivi e sarebbe conseguentemente esclusa la necessaria reciprocità nella contabilizzazione degli interessi attivi e passivi.

Sul punto deve osservarsi che il "conto corrente di corrispondenza", che costituisce la forma attuale del conto corrente bancario, ha natura di "contratto innominato misto", ossia una fattispecie complessa risultante dal collegamento negoziale tra il rapporto di conto corrente e gli altri rapporti su di esso regolati.

La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25943 del 05/12/2011) definisce infatti il conto corrente di corrispondenza come un "rapporto caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e la disponibilità sul conto può essere costituita con versamento di somme, con accrediti sul conto od anche con intervento da parte della banca – che può assumere il carattere di un'apertura di credito in senso proprio o di una concessione temporanea di credito – il quale costituisce, nella complessità del rapporto, una prestazione accessoria rispetto a quella principale di mandato, non eccedente dai relativi limiti, né contraria ai principi di correttezza e buona fede."

Consequentemente, la circostanza che al conto corrente di corrispondenza acceda un'apertura di credito non determina il mutamento delle condizioni di validità ed efficacia delle clausole proprie del primo contratto, le quali possono prevedere l'applicabilità, alle condizioni di cui alla richiamata delibera CICR del 9.2.2000, della capitalizzazione di interessi. (cfr. Tribunale di Sondrio, sentenza 12 marzo 2019, n. 529). Parte opponente ha poi dedotto il superamento dei tassi soglia di usura a partire dal quarto trimestre del 2010 sino al primo trimestre del 2013.

Tale superamento, riscontrato anche dalla CTU (le cui risultanze sono da ritenersi condivisibili in quanto derivanti dall'applicazione di una corretta metodologia di calcolo) seppur limitatamente al periodo intercorrente tra il quarto trimestre 2012 e l'estinzione del conto avvenuta in data 20.5.2013, risulta in ogni caso irrilevante ai fini della nullità della clausola relativa agli interessi ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. – come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito – trattandosi di cd. "usurarietà sopravvenuta" ("Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

*Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Roberta Della Fina, n. 128 del 29 febbraio 2020*

*successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.”; cfr. Cass., sez. U, sentenza 19 ottobre 2017, n.24675; per l'applicazione del principio ai contratti di conto corrente cfr., ex multis, Tribunale di Roma, sentenza del 19.02.2018, n. 3565).*

Deve infine rigettarsi l'eccezione, sollevata da parte opponente in sede di comparsa conclusionale, di nullità delle clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 dell'atto di fideiussione, in quanto redatte sulla base dei modelli “ABI” violativi del divieto anti concorrenziale. Come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, “il Provvedimento della Banca d'Italia, B423 del 2 maggio 2005, ha vietato l'uso uniforme – non già occasionale – dello schema di fideiussione suggerito dall'ABI, pertanto, la dimostrazione del carattere appunto uniforme dell'applicazione delle clausole contestate, essendo elemento costitutivo del diritto vantato, deve essere provato dall'attore, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.” (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza 28.11.2018, n. 30818).

Per affermare la nullità derivata di un contratto a valle rispetto a quella dichiarata del contratto a monte (tra soggetti diversi), salva la prova della illiceità e contrarietà a norma imperativa della convenzione, è quindi necessario dimostrare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell'ABI ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico.

Tale principio è stato peraltro ribadito dalla giurisprudenza di merito, la quale ha chiarito che “*presupposto affinché possa configurarsi la nullità del contratto di fideiussione è che i contratti contenenti le clausole in oggetto costituiscano specifica applicazione a valle di quelle intese illecite concluse a monte capaci di ledere la normativa antitrust in materia di concorrenza sleale.*” (cfr. Tribunale di Trapani, Sentenza, 22.01.2019, n.77; Tribunale di Forlì, sentenza n. 265 del 25 marzo 2019).

Alla luce dei principi sopra esposti in materia di onere della prova gravante sulla parte che invochi la nullità della fideiussione e in considerazione del fatto che, nel caso in esame, parte opponente non solo non ha provato, ma neppure dedotto in maniera specifica che vi sia un concreto nesso di dipendenza o un collegamento negoziale tra la fideiussione prestata e la deliberazione dell'ABI che ha previsto le contestate clausole negoziali (essendosi limitata a dedurre che le clausole previste dallo schema contrattuale ABI sono contenute nell'atto di fideiussione oggetto del presente giudizio), la domanda di accertamento della nullità della fideiussione deve essere rigettata.

A ciò si aggiunga, in ogni caso, che, anche ove le clausole in questione dovessero ritenersi nulle, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1419 c.c., la loro invalidità non determinerebbe quella dell'intera fideiussione, dovendosi presumere, sulla base di quanto emerso dal giudizio, che le parti avrebbero egualmente stipulato l'atto di fideiussione avendo avuto di mira, da un lato, la stipulazione dei contratti di conto corrente e di apertura di credito alle condizioni economiche pattuite e, dall'altro, il rilascio della garanzia fideiussoria; a tal proposito deve d'altra parte osservarsi che, stante il mancato esercizio da parte della banca delle facoltà contemplate dalle clausole in questione (nonché la mancata deduzione, da parte dell'opponente, della sussistenza dei presupposti per la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.), la loro eventuale invalidità non assumerebbe, nella fattispecie in esame, alcuna concreta rilevanza, non essendosi l'istituto di credito avvalso delle condizioni illecite pattuite (cfr.; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24044 del 2019; Tribunale di Mantova, 16 gennaio 2019).

*Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Roberta Della Fina, n. 128 del 29 febbraio 2020*

Alcun rilievo può infine essere attribuito alle deduzioni svolte nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. da parte opponente con riferimento all'asserita violazione dell'art. 119 TUB da parte della banca opposta e alla conseguente applicazione dell'art. 1955 c.c., non solo in quanto svolte oltre il termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ma anche in quanto del tutto infondate, non potendo farsi discendere dall'eventuale mancato invio delle comunicazioni al cliente ai sensi dell'art. 119 TUB la conseguenza prevista dall'art. 1955 c.c. (riferita all'ipotesi, del tutto diversa, dell'impossibilità per il fideiussore di surrogarsi nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del debitore garantito per fatto del creditore).

Dalle superiori considerazioni discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con riferimento al debitore.

Le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in base ai parametri medi del D.M. 55/2014, sono poste a carico di parte opponente in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c.

In applicazione del medesimo principio sono definitivamente posti a carico di parte opponente i compensi e le spese dell'espletata CTU contabile.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:

- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 500/2013 con riferimento al debitore FIDEIUSSORE;
- condanna FIDEIUSSORE a rifondere a BANCA le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge;
- pone definitivamente a carico di FIDEIUSSORE le spese e i compensi dell'espletata CTU.

Così deciso in Rieti, il 28 febbraio 2020

La Giudice  
dott.ssa Roberta Della Fina

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*